**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

**VISTA** la legge 27.12.2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art. 1, che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

**VISTO** il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con D. M. del 27 marzo 2000;

**VISTO** il D.L. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 96/2018;

**VISTO** il D.M. n. 235 del 01.04.2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio 2014/2017, prorogate fino all’anno scolastico 2018/2019;

**VISTO** il proprio decreto n. 2970 del 1 agosto 2018 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 2014/2017 e prorogate per l’a.s. 2018/19 del personale docente della scuola infanzia e primaria;

**VISTI** i vari Decreti di questo UST, con i quali sono stati inseriti, con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia della Scuola Primaria/Infanzia – posto comune e sostegno i ricorrenti i possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02,in applicazione di sentenze del Consiglio di Stato, ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e del TAR o decreti monocratici;

**TENUTO CONTO** che i predetti inserimenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento sono stati disposti con espressa riserva di procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito sia favorevole all’Amministrazione;

**EFFETTUATE** le verifiche del caso per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato ed accertato che la Sentenza del T.A.R. Lazio – Sez. Terza Bis. n. 10664/2017, REG. RIC. N. 9185/2016, definisca, a tutti gli effetti, il merito della vicenda processuale in senso favorevole all’amministrazione, così come evidenziato dall’Ambito territoriale di Alessandria nel decreto n. 765 del 19 marzo 2019 con il quale è stato disposto lo scioglimento in senso negativo della riserva per i ricorrenti delle stesse pronunce giurisdizionali sopra citate;

**VISTE** le note MIUR prot. n. 11653/2018 e n. 12011/2018 che forniscono agli Uffici scolastici regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;

**CONSIDERATO** che ad oggi gli atti in possesso dell’amministrazione consentono di ritenere che i ricorrenti interessati dalla sentenza TAR Lazio sez. Terza Bis n.10664/2017 non beneficino più di provvedimenti che ne giustifichino il permanere nelle GAE della provincia di Alessandria;

**VISTA** la SentenzaConsiglio di Stato–Adunanza Plenaria n.4 Reg:Proc.Coll.Del 27/02/2019;

**VISTA** la nota MIUR n. 8936 del 05/03/2019 con la quale si invitano gli uffici scolastici territoriali ad effettuare, entro il 20 marzo 2019, tutti gli adempimenti propedeutici alla gestione delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/22, ivi compresa la cancellazione dalle relative graduatorie dei diplomati magistrali in esito al contenzioso sulla materia;

**RITENUTO** di non poter comunicare agli interessati l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 per esigenze di urgenza e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;

**DISPONE**

**Art. 1** Per le motivazioni di cui in premessa, sono ***depennati*** dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e/o della scuola dell’infanzia e dai correlati elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia, i sottoelencati ricorrenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dati Ricorrenti** | **NUM. REG.RIC.** | **TAR** |
| **COGNOME E NOME** | **DATA DINASCITA** | **PROV.**  | **SENTENZA DEFINITIVA** |
| PAPAROZZI MARCELLA | 26/02/1978 | CS | 9185/2016 | 10664/2017 |
| TAMIRI ANNA MARIA | 28/01/1976 | VT | 9186/2016 | 10664/2017 |
| VENTRONE STEFANIA | 14/10/1969 | CE | 9186/2016 | 10664/2017 |

**Art. 2** I Dirigenti Scolastici, avendo verificato che nelle graduatorie d’istituto risultino inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione in seconda fascia.

**Art. 3** Per quanto riguarda gli aspiranti citati nel presente decreto che hanno ottenuto una nomina a tempo determinato per l’a.s. 2018/2019 con scadenza 30/06/2019, il rapporto di lavoro attualmente intercorrente con l’Amministrazione cesserà alla scadenza naturale del contratto.

**Art. 4** Per gli aspiranti citati nel presente decreto che hanno stipulato un contratto di durata annuale (fino al 31/08/2019), i Dirigenti scolastici procederanno “alla conversione in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019”.

**Art. 5** Decadono gli accantonamenti dei posti per la stipula dei contratti a tempo indeterminato già effettuati per la docente PAPAROZZI MARCELLA

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.

Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo ufficio.

 **p.** Il Dirigente

 Daniele Peroni

 Il Funzionario

 Alessandra Galli

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

Ai Dirigenti scolastici delle scuole ed istituti dio ogni ordine e grado statali e non statali della Provicnia

Ai docenti interesssati per il tramite dei Dirigenti scolastici

Agli UST della Repubblica

Alle OO.SS. della scuola

Al sito WEB